

COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 15/07/2015

INDICE

CAPO I – LE ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE, NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E SCADENZA

Articolo 1 – Definizione	pag. 3
Articolo 2 – Composizione	pag. 3
Articolo 3 - Nomina e Designazione	pag. 3
Articolo 4 – Scadenza	pag. 4
Articolo 5 – Incompatibilità	pag. 4
Articolo 6 - Conflitto di interessi	pag. 4
Articolo 7 - Incompatibilità sopravvenuta	pag. 4
Articolo 8 - Assenze ingiustificate	pag. 4

CAPO II – LE ATTRIBUZIONI

Articolo 9 - Attribuzioni della Commissione	pag. 4
---	--------

CAPO III – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 10 – Convocazione	pag. 5
Articolo 11 - Ordine del giorno	pag. 5
Articolo 12 - Validità delle sedute e delle decisioni	pag. 5

CAPO IV – MODALITÀ DI VALUTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Articolo 13 – Criteri per l’esercizio della subdelega	pag. 5
Articolo 14 – Verbalizzazione	pag. 6
Articolo 15 – Funzionamento	pag. 6
Articolo 16 – Indennità	pag. 6

CAPO V – NORME FINALI

Articolo 17 - Entrata in vigore	pag. 6
---------------------------------	--------

**CAPO I –
LE ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE, NOMINA,
INCOMPATIBILITÀ E SCADENZA**

Articolo 1 - Definizione

1. La Commissione per il paesaggio é un organo tecnico consultivo collegiale istituito ai sensi dell'art. 81 della L.R. 11/3/05 n.12. e s.m.i. che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Gerre de' Caprioli. Il Consiglio comunale istituisce la Commissione e ne approva il Regolamento.

Articolo 2 - Composizione

1. La Commissione é composta da 3 membri nominati dalla Giunta Comunale.

2. Sono membri elettivi 3 professionisti, provenienti sia da settore dell'impiego pubblico o privato che liberi professionisti, in possesso di comprovata e qualificata esperienza in materia di pianificazione paesistica e di tutela paesaggistico-ambientale, tra i quali:

a) il Presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione di architetto o ingegnere e deve aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di dipendente pubblico o privato, nell'ambito di tutela e valorizzazione di beni paesaggistici;

b) i Commissari devono essere in possesso di titolo di studio specialistico e aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

3. In occasione della prima seduta, la Commissione nominerà in seno il Presidente.

4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare da curriculum professionale allegato alla candidatura che verrà presentata a seguito di avviso pubblico, depositato presso la segreteria del Comune.

5. La Commissione per il paesaggio si esprime mediante deliberazioni.

6. L'Ufficio Tecnico è l'organo di raccordo con la commissione per l'esame delle pratiche sottoposte alla stessa ed ha i seguenti compiti:

- istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste nell'acquisizione del parere della commissione per il paesaggio;
- trasmissione alla Soprintendenza dei documenti unitamente alla relazione tecnico illustrativa prevista dall'art. 146 comma 7 del D. Lgs 63/2008.

Articolo 3 - Nomina e designazione

1 La Commissione per il paesaggio é nominata dalla Giunta Comunale sulla base di una rosa di nominativi scelti in virtù delle competenze elencate nell'articolo 2. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri di cui alla D.G.R. n. VIII/8139 del 1/10/2008.

2 L'individuazione dei candidati viene garantita mediante selezione pubblica.

3. Non possono essere nominati quali Presidente o componenti della Commissione per il Paesaggio:

a) i dipendenti del Comune, i dipendenti di aziende o enti e società da esso dipendenti;

b) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;

c) I membri di eventuale Commissione Edilizia e/o Urbanistica o di altre Commissioni aventi competenza in materia territoriale,

d) i soggetti che svolgono incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo ente locale.

4. La Giunta Comunale nomina anche i membri sostitutivi che subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza o in caso di morte o di dimissioni di un membro effettivo. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere profilo professionale equivalente e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.

Articolo 4 – Scadenza

1. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio é di tre anni dalla nomina.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

Articolo 5 – Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione é incompatibile:
 - con la carica di consigliere comunale, ovvero di membro della Giunta Comunale;
 - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune od Enti, aziende o società da esso dipendenti;
 - con i membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica o di altre Commissioni aventi competenza in materia territoriale, o i soggetti che svolgono incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo ente locale.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio.
3. Si fa riferimento, qualora compatibile, alle norme del D.lgs. 39/2013, in tema di “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
4. I componenti della commissione dovranno autocertificare l'assenza di cause esclusive per incompatibilità o inconferibilità per l'affidamento dell'incarico.

Articolo 6 - Conflitto di interessi

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame degli stessi, alla discussione e al giudizio allontanandosi dalla seduta. Di tale astensione dovrà essere dato atto nel verbale della seduta.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti fino al quarto grado od affini o al coniuge di un membro della commissione.

Articolo 7 - Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Articolo 8 - Assenze ingiustificate

1. I membri della Commissione che risultano assenti per più di tre riunioni consecutive della stessa commissione sono dichiarati decaduti e sostituiti a meno che non vengano comunicati impedimenti di causa maggiore.

CAPO II – LE ATTRIBUZIONI

Articolo 9 - Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione per il paesaggio assume le competenze consultive attribuite al Comune dall'art. 81 comma 3 della L.R. 12/2005.
2. Il presidente della Commissione ha facoltà di sottoporre al parere della stessa anche pratiche edilizie non ricadenti in zone tutelate dal vincolo paesaggistico ma che presentino particolare complessità e interesse in materia ambientale, quali:
 - a) piani attuativi;
 - b) progetti edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione ed ampliamento;
 - c) interventi che presentino aspetti con valutazioni discrezionali che l'Amministrazione Comunale reputi di particolare e significativo impatto paesistico e ambientale sul territorio.
3. Alla Commissione per il paesaggio è assegnato il compito di esprimere pareri relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

CAPO III – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 10 – Convocazione

1. La Commissione é convocata dal presidente almeno cinque giorni prima della seduta.
2. La convocazione é inviata a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto in casi di eccezionale urgenza e comunque non può essere inferiore a tre giorni.

Articolo 11 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare nella seduta convocata. La documentazione relativa alle istanze presentate deve essere messa a disposizione per la visione presso l'U.T.C..

Articolo 12 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente, ovvero in caso di sua assenza, del Commissario da lui delegato prima di ogni seduta, nonché della metà dei componenti la Commissione stessa. Le sedute non sono pubbliche.
2. La Commissione del Paesaggio esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata.

CAPO IV – MODALITÀ DI VALUTAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Articolo 13 – Criteri per l'esercizio della subdelega

1. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale, la Commissione per il Paesaggio fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 146 comma 6 del D. Lgs 63/2008, nonché agli altri atti di natura paesistica (Piano Paesistico Regionale, Piano territoriale di coordinamento provinciale e Piano di parchi locali di interesse sovracomunale), con contenuti di carattere paesaggistico.
2. Gli interventi proposti devono, pertanto, essere congrui con i predetti piani sovracomunali.

Articolo 14 - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione per il Paesaggio sono svolte da un componente della stessa designato dal presidente avvalendosi comunque del supporto tecnico-operativo del personale del Settore Tecnico del Comune (a titolo di esempio ma non esaustivo invio delle convocazioni delle sedute comprensive dell'ordine del giorno, supporto e/o sostituzione nella verbalizzazione, ecc..).
2. Il segretario, per ogni seduta della Commissione, redige apposito verbale che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'elenco delle questioni trattate, una sintesi dei pareri espressi con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza. In tale caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
3. Il verbale é sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai componenti la Commissione.

Articolo 15 – Funzionamento

1. La Commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
2. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
3. La Commissione esprime il parere sulla base della istruttoria e dei documenti predisposti dal membro esperto individuato per l'istruttoria della pratica.
4. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi. Il parere dovrà essere comunque espresso né in presenza dei progettisti né in presenza di tecnici esperti.

Articolo 16 - Indennità

1. Per i componenti elettivi della Commissione può essere previsto un compenso omnicomprensivo per seduta nel rispetto dei criteri di funzionamento della Commissione per il Paesaggio definiti con propri atti dalla Regione Lombardia.

CAPO V – NORME FINALI

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente normativa comunale in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dello Statuto comunale vigente, dopo che sia divenuta esecutiva la delibera Consiliare di approvazione e comunque dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. a norma di legge.
3. Il predetto Regolamento si applica anche per le istanze presentate prima della data della sua entrata in vigore e alla Commissione vigente.
4. Limitatamente all'art. 2 comma d) e all'art. 7, le relative disposizioni si applicheranno dalla nomina della nuova commissione.
5. Ogni eventuale modifica, integrazione, sostituzione e abrogazione delle disposizioni del presente Regolamento saranno oggetto di specifica deliberazione consiliare di approvazione.